



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1158 DEL 9 novembre 2016

OGGETTO: : costituzione del nuovo Elenco degli avvocati per la rappresentanza e difesa in giudizio delle società del Gruppo Equitalia – rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 — richiesta di parere

AG 45/2016/AP

Servizi legali – patrocinio legale – appalto di servizi – esclusione dall’ambito oggettivo di applicazione del Codice – rispetto dei principi generali dell’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 – elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio -

Il patrocinio legale è un appalto di servizi escluso dall’ambito di applicazione del Codice e va affidato nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016. Non è conforme ai richiamati principi l’affidamento tramite elenco di professionisti per il quale è congiuntamente previsto un numero massimo di iscritti, un termine di 60 gg per la presentazione delle richieste di iscrizione e la durata triennale dell’iscrizione

Articoli 4 e 17 del d.lgs. 50/2016

Il Consiglio

Visto il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

Visto l’appunto dell’Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici;

Considerato in fatto

Con nota acquisita al prot. n. 108546 del 14 luglio 2016, Equitalia S.p.A. ha chiesto all’Autorità di esprimere il proprio avviso su alcuni profili dell’adottando sistema di affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio tramite costituzione di elenco di professionisti, al fine di verificarne



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

il rispetto dei principi fondamentali della normativa europea in materia di appalti, ai sensi dell'art. 4¹ del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto servizi esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice.

Il "Regolamento per la costituzione dell'elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte delle società del gruppo Equitalia", che l'istante è in procinto di emanare, disciplina la costituzione dell'elenco e ne stabilisce i requisiti e i criteri per l'iscrizione, le modalità di utilizzo e di eventuale aggiornamento.

In estrema sintesi, il sistema prevede la formazione di un elenco, di durata triennale - strutturato in sei sezioni, ciascuna con un numero massimo di iscritti - tramite l'iscrizione dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti (paragrafo 6) «fino al raggiungimento del numero massimo dei soggetti iscrivibili per ciascuna sezione/area geografica dell'Elenco» ed, eventualmente, tramite sorteggio pubblico, nel caso in cui il numero delle domande ammesse sia superiore al numero massimo dei soggetti iscrivibili per ciascuna sezione/area geografica (paragrafi 4 e 5). Il Regolamento dispone che l'affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco, cui si può ricorrere solo dopo «l'avvenuto accertamento preliminare dell'impossibilità oggettiva di utilizzare dipendenti interni» (paragrafo 3), avvenga sulla base del criterio di rotazione, derogabile solo in alcune ipotesi predefinite, di modo che «i professionisti potranno essere destinatari di un nuovo affidamento solo una volta che sia stato completato il giro di rotazione» (paragrafo 7).

Più in dettaglio, il paragrafo 5 dedicato alla struttura dell'Elenco, dopo avere chiarito che «l'inserimento nell'Elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o interesse del professionista in ordine a eventuali conferimenti di incarichi né conseguentemente, l'assunzione di alcun obbligo da parte delle Società del Gruppo», precisa che, con esclusivo riferimento alla sezione V.a (contenzioso della riscossione che include tutte le Autorità Giudiziarie competenti in materia di contenzioso della riscossione con esclusione della Corte di Cassazione), «si stima che ad ogni professionista potranno essere affidati un numero annuo di incarichi pari a circa centocinquanta per un compenso stimato pari a circa 35.000 euro oltre accessori», con l'ulteriore precisazione che, «trattandosi di una stima, il numero degli incarichi e l'importo dei compensi potrà variare a seconda delle effettive esigenze del Gruppo Equitalia».

Il **primo quesito** verte sulla conformità ai principi di cui all'art. 4 del Codice, con particolare riferimento ai principi di proporzionalità, economicità, imparzialità e parità di trattamento, della previsione di un numero annuo medio di incarichi e di un compenso minimo.

¹ «L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica».



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Il paragrafo 4 del Regolamento prevede che sia pubblicato un avviso sul profilo del committente per 60 giorni, termine entro il quale gli interessati devono presentare le domande di iscrizione all'Elenco. Il paragrafo 5 individua le sezioni in cui è articolato l'Elenco, una delle quali è ulteriormente suddivisa in sottosezioni geografiche, e il numero massimo di iscritti per ogni sezione e sottosezione.

Con il **secondo quesito**, l'istante chiede se la previsione di un elenco aperto solo per un periodo predeterminato, unitamente alla previsione di un numero massimo di iscritti per ciascuna sezione (che l'istante valuta proporzionato all'entità del contenzioso e al numero di incarichi tale da assicurare la remuneratività dei servizi legali affidati), risponda ai principi di cui all'art. 4 del Codice.

Il paragrafo 6 elenca i requisiti di carattere generale e speciale che devono essere posseduti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco. Tra questi, *(a)* inesistenza di cause di incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico professionale affidato e di situazioni anche potenziale di conflitti di interesse (è vietato l'affidamento dell'incarico a familiari, entro il secondo grado, di dipendenti del Gruppo Equitalia assegnati alle strutture del contenzioso); *(b)* non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, il patrocinio per cause promosse contro le Società del Gruppo, Agenzia delle Entrate e INPS; *(c)* avere conseguito negli ultimi tre anni solari un volume di affari pari ad almeno 120.000 euro di cui la quota costituita da servizi resi al Gruppo Equitalia non potrà essere superiore al 30% del volume d'affari complessivo; *(d)* avere conseguito negli ultimi tre anni solari un fatturato specifico in attività analoghe a quelle oggetto della specifica sezione per la quale si chiede l'iscrizione pari ad almeno 50.000,00 euro, ovvero, ai soli fini dell'iscrizione nelle sezioni V.a (contenzioso della riscossione che include tutte le Autorità Giudiziarie competenti in materia di contenzioso della riscossione con esclusione della Corte di Cassazione) e V.b (contenzioso della riscossione davanti alla Corte di Cassazione), avere svolto almeno 50 incarichi in attività analoghe; *(e)* avere svolto nell'ultimo anno solare almeno tre incarichi in attività analoghe a quelle oggetto della specifica sezione per la quale si chiede l'iscrizione; *(f)* possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale con impegno del professionista ad adeguare il massimale ove richiesto, o, in alternativa, possesso di una polizza di "responsabilità professionale" con massimale non inferiore a 2 milioni di euro.

Il **terzo quesito** verte sulla conformità ai principi di cui all'art. 4 del Codice dei requisiti sopra indicati e, con particolare riferimento al requisito di cui alla lettera *(a)* – cause di incompatibilità e conflitti di interesse – è volto a verificare se esso non introduca una restrizione della libertà di iniziativa economica incompatibile con i principi di proporzionalità, efficacia, imparzialità e parità di trattamento. Viene inoltre chiesto se l'eventuale previsione di una polizza assicurativa con massimale non inferiore a 2 milioni di euro sia proporzionale al compenso minimo stimato di 35.000,00 euro.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Il paragrafo 7 prevede che non saranno conferiti incarichi ai professionisti iscritti nell'Elenco per i quali dovessero risultare cartelle di pagamento complessivamente di importo superiore a 1.000,00 euro per le quali risulti morosità.

Con il **quarto quesito** l'istante chiede l'avviso dell'Autorità in ordine al rispetto dei principi di cui all'art. 4 del Codice della richiamata previsione, tenuto conto che essa introduce una disciplina più stringente rispetto alla specifica causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice.

Ritenuto in diritto

L'analisi dei singoli quesiti presuppone la sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento inerente l'affidamento dei servizi legali e, in particolare, del patrocinio legale, che, con l'entrata in vigore del nuovo Codice, appare significativamente mutato.

Sotto la vigenza del d.lgs. n. 163/2006, i servizi legali, in quanto ricompresi nell'Allegato IIB, erano sottratti alla disciplina puntuale del Codice, se non per gli articoli 65, 68 e 225, ed erano soggetti al regime di affidamento semplificato risultante dal combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 27. Tuttavia, parte della giurisprudenza distingueva dalla categoria generale dei servizi legali l'incarico di patrocinio legale conferito singolarmente, ritenendo sussistente una differenza ontologica tra l'attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla presenza di una specifica organizzazione - riconducibile ad un servizio oggetto di appalto affidabile tramite procedura ad evidenza pubblica - e il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale, ritenuto integrante un contratto d'opera intellettuale e quindi non rientrante nell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina codicistica in materia di appalti. Veniva conseguentemente ritenuto che la scelta fiduciaria del patrocinatore legale fosse esclusivamente soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730). La stessa Autorità, nella determinazione n. 4/2011, aveva ritenuto che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, fosse inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, "un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa" (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR).

Il nuovo Codice dei contratti ha mantenuto i "servizi legali" tra quelli - elencati nell'Allegato IX - cui si applica il regime alleggerito delineato dagli artt. 140 e ss.

L'art. 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 d.lgs. 50/2016, tuttavia, recependo l'art. 10 della dir. 2014/24/UE, ha annoverato tra gli appalti esclusi dall'applicazione del Codice gli appalti di servizi concernenti cinque tipologie di servizi legali, tra cui, alla lettera d), n. 1), la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, (1.1 in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2 in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali).

La richiamata disposizione, volta a sottrarre dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice taluni servizi legali, vale tuttavia a qualificare il patrocinio legale (sicuramente identificabile nella richiamata lettera d), n. 1), dell'art. 17, comma 1), come un appalto di servizi. La riconducibilità del patrocinio legale tra gli appalti di servizi (benché esclusi dall'ambito di applicazione del Codice) comporta il necessario rispetto dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici, esplicitati nell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, e la conseguente impossibilità di procedere attraverso affidamenti fiduciari.

I principi generali che presiedono all'affidamento dei contratti pubblici sono richiamati nel considerando n. (1) della direttiva 2014/24/UE che sancisce la necessità che l'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri rispetti i principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza.

L'assunto è recepito dal legislatore nazionale nel combinato disposto dell'art. 30, comma 1, e dell'art. 4 del d. lgs. n. 50/2016 dove, con riferimento agli appalti e alle concessioni soggette al Codice (art. 30) e ai contratti esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice (art. 4), sono fissati i principi discendenti dal TFUE che devono presiedere all'affidamento.

Fondamentali indicazioni, anche operative, circa l'applicazione dei richiamati principi nel caso di affidamento di contratti esclusi dall'applicazione delle direttive sono stati fornite dalla Commissione europea nella Comunicazione interpretativa 2006/C 179/02.

Con specifico riferimento alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, cui si riferiscono i primi due quesiti, la Commissione ha chiarito che, a corollario dell'obbligo di garantire una pubblicità trasparente, la stazione appaltante deve garantire una procedura di aggiudicazione equa e imparziale. Nella specie, secondo le indicazioni della Commissione, occorre garantire, tra le altre, l'uguaglianza di accesso per gli operatori economici di tutti gli Stati membri, termini adeguati per la presentazione della manifestazione d'interesse o dell'offerta e un approccio trasparente e oggettivo, di modo che tutti i concorrenti conoscano in anticipo le regole applicabili e abbiano la certezza che tali regole saranno applicate nello stesso modo a tutti gli operatori. La finalità perseguita è l'apertura del mercato alla concorrenza.

Circa le modalità pratiche attraverso cui dare attuazione ai richiamati principi, la Commissione ammette espressamente che le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere di applicare sistemi di qualificazione, ovvero «la redazione di un elenco di operatori qualificati mediante una procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità» da cui selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerta.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Rientra nella descritta tipologia il sistema di selezione che l'istante ha deliberato di adottare.

La peculiarità dell'elenco in esame risiede nel fatto che Equitalia ha fissato per ciascuna sezione dell'elenco un numero massimo di iscritti. Tale numero massimo, nel caso della sezione V.a, risulta calcolato, sulla base dei dati storici, in modo da garantire tendenzialmente l'affidamento di un numero annuo di incarichi pari a circa centocinquanta per un compenso stimato pari a circa 35.000 euro oltre accessori. A corollario del sistema, il regolamento prevede che le richieste di iscrizione all'elenco possano essere presentate solo nell'arco dei 60 giorni durante i quali l'avviso è pubblicato sul profilo del committente e che l'elenco ha durata triennale.

Al riguardo, si osserva che la combinazione delle richiamate disposizioni (numero massimo degli iscritti, termine di 60 gg per la presentazione dell'istanza e durata triennale dell'iscrizione) determina un indubbio effetto restrittivo della concorrenza finendo per comprimere l'effettiva contendibilità dell'affidamento del servizio di patrocinio legale da parte dei soggetti potenzialmente interessati.

L'iscrizione dei soggetti interessati provvisti dei requisiti richiesti dovrebbe essere consentita senza limitazioni temporali (cfr. proposta di Linee guida Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici). Qualora le difficoltà gestionali paventate dall'istante legate al rilevante numero di domande che verosimilmente potrebbero essere ricevute si rivelassero non superabili attraverso l'adozione di opportune misure organizzative, l'effetto restrittivo derivante dalla limitazione temporale della presentazione delle istanze dovrebbe essere temperato dalla riduzione del termine di validità dell'iscrizione, che potrebbe essere portata a un anno, in modo da rendere più frequenti le finestre temporali entro le quali i soggetti qualificati possono manifestare l'interesse all'iscrizione nell'elenco (60 giorni ogni anno e non 60 giorni ogni tre anni).

Quanto alla limitazione del numero dei soggetti che possono iscriversi a ciascuna sezione dell'Elenco, si tratta di una misura tendenzialmente contraria all'interesse dell'amministrazione che dovrebbe, in linea di principio, tendere a poter disporre della platea più ampia possibile di soggetti qualificati tra cui selezionare, in questo caso sulla base del criterio di rotazione, gli affidatari del servizio. L'imposizione di un numero massimo di iscritti, inoltre, è di fatto limitativa della concorrenza perché equivale a contingentare il numero dei soggetti che possono accedere ad un sistema di qualificazione prodromico all'affidamento di servizi. Non pare neppure sostenibile che la misura in esame possa essere legittimata dall'intento di "garantire" a ciascun professionista qualificato un certo numero di incarichi annuo, trattandosi di una logica estranea (e contraria) ai principi informativi – concorrenza e *par condicio* su tutti – dell'affidamento dei contratti pubblici.

Il terzo e il quarto quesito riguardano i requisiti generali e speciali richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Al riguardo, si evidenzia che costituisce *ius receptum* il principio secondo cui tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono all'esecuzione di appalti pubblici devono essere in possesso dei requisiti di moralità previsti dal Codice dei contratti. Il possesso di inderogabili requisiti di moralità rappresenta un fondamentale principio di ordine pubblico economico che trova applicazione anche nelle gare riguardanti appalti in tutto o in parte esclusi dall'applicazione del Codice (Parere sulla normativa AG 10 del 11 luglio 2012, Parere sulla normativa AG 8 del 3 luglio 2013, Parere di precontenzioso n. 128 del 17 luglio 2013, Parere di precontenzioso n.14 del 29 luglio 2014). Vi è infatti l'imprescindibile esigenza che il soggetto che contratta con la pubblica amministrazione sia affidabile e quindi in possesso dei requisiti di carattere generale attualmente tipizzati dall'art. 80 del d.lgs n. 50/2016. Se dunque, nell'ambito delle richiamate procedure, la stazione appaltante può non esigere il medesimo rigore formale di cui all'art. 80 e gli stessi vincoli procedurali, essa ha comunque l'obbligo di verificare in concreto il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti di moralità indicati nell'art. 80.

Si rileva, inoltre, che la giurisprudenza ha precisato, con riferimento al previgente Codice ma sulla base di principi applicabili anche alla vigente normativa, «che nessuna delle norme del codice dei contratti pubblici (...) sembra impedire alle Amministrazioni che, come nel caso in esame, intendono predisporre un elenco di operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori di subordinare l'inserimento dei candidati nell'elenco stesso al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 comma 1 del predetto codice (...); un anticipato accertamento (rispetto alle singole procedure) del possesso dei requisiti in questione non solo non è espressamente vietato, ma anzi può risultare utile a prevenire il rischio per le Amministrazioni pubbliche di intrattenere rapporti o comunque di entrare in contatto con soggetti nei cui confronti sussistono cause ostative alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e alla stipulazione dei relativi contratti; ferma comunque la necessità di operare puntuali verifiche nei confronti dei soggetti inclusi nell'elenco in occasione delle specifiche procedure per cui siano interpellati» (TAR Toscana, 24 marzo 2011, n. 498).

Se dunque appare corretta la richiesta dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, la richiesta di ulteriori requisiti va vagliata alla luce del principio generale di tassatività della cause di esclusione.

Con riferimento al requisito dell'insussistenza di cause di incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico professionale affidato e di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse (di cui alla lettera *a*) del richiamato elenco), si rappresenta che il comma 5, lett. d), dell'art. 80 reca già la disciplina delle indicate fattispecie prevedendo il divieto di partecipazione alla gara dell'operatore economico qualora determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non sia diversamente risolvibile. L'art. 42, comma 2, definisce il conflitto di interesse come la situazione in cui il personale di una stazione appaltante che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ovvero i casi in cui l'adozione di decisioni o ad attività possono coinvolgere interessi del dipendente, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Qualora ciò si verifica, l'art. 42, comma 3, impone l'obbligo di astensione del personale dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione. Pertanto l'operatività della causa di esclusione di cui al comma 5, lett. d), dell'art. 80 scatta unicamente quando la situazione di conflitto di interessi non sia risolvibile o non sia risolta tramite la misura prevista dall'art. 42 di astensione del personale della stazione appaltante coinvolto in tale situazione.

Ritenuto dunque che, alla luce della disciplina dell'art. 80, peraltro richiamata dal Regolamento in esame, il conflitto di interessi porta all'esclusione del concorrente solo come *extrema ratio*, si reputa che la clausola del Regolamento che sancisce il divieto di partecipazione nei casi di conflitto di interesse anche potenziale, oltre a contrastare con il comma 5, lett. d), dell'art. 80, violi i principi di proporzionalità e parità di trattamento di cui all'art. 4 del Codice.

Diverso è il caso del requisito di cui alla lettera *(b)* del richiamato elenco (non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, il patrocinio per cause promosse contro le Società del Gruppo, Agenzia delle Entrate e INPS), trattandosi di causa di esclusione che recepisce il principio di prevenzione dei conflitti tra interessi contrapposti sancito dal Codice deontologico forense - che impone all'avvocato di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale (art. 24) - e che dunque è connaturato alla peculiare qualifica professionale degli operatori economici interessati alla procedura di selezione in esame.

Quanto al requisito dell'insussistenza di cartelle di pagamento complessivamente di importo superiore a 1.000,00 euro per le quali risulti morosità (dove per morosità si intende la sussistenza di cartella di pagamento o avviso di accertamento esecutivo o avviso di addebito scaduto ed impagato per debiti complessivi superiori a 1.000,00 euro), si rappresenta che il "livello di moralità" che il contraente con la pubblica amministrazione deve possedere è già stato stabilito dal legislatore, per ciò che concerne la regolarità contributiva, con i parametri di cui al comma 4 dell'art. 80. Richieste più stringenti, se non previste da altre disposizioni di legge vigenti, sono da ritenersi sproporzionate e lesive della *par condicio*.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Infine, per ciò che concerne i requisiti speciali, si evidenzia che le stazioni appaltanti, anche nel caso di appalti esclusi, hanno facoltà di richiedere, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, requisiti minimi di idoneità tecnica ed economica, anche diversi da quelli previsti dal Codice, al fine di garantire un determinato livello di affidabilità dell'aggiudicatario sul piano economico-finanziario e tecnico-organizzativo (Parere sulla normativa AG37 del 21 maggio 2015). Deve ovviamente trattarsi di requisiti individuati «tenendo conto della natura del contratto ed in modo proporzionato al valore dello stesso; in ogni caso, detti requisiti non devono essere manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici ovvero lesivi della concorrenza» (Determinazione n. 4/2012). Alla stregua dei richiamati parametri, il requisito di cui alla lettera *(c)* del richiamato elenco (volume di affari negli ultimi tre anni di 120.000,00 euro) potrebbe apparire sproporzionato e potenzialmente discriminatorio nei confronti di soggetti che abbiano maturato una esperienza specifica nel settore del contenzioso della riscossione che, per stessa ammissione dell'istante, è caratterizzato da elevata numerosità degli incarichi con compensi non rilevanti.

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- il patrocinio legale è un appalto di servizi escluso dall'ambito di applicazione del Codice e va affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016. Non è conforme ai richiamati principi l'affidamento tramite elenco di professionisti per il quale è congiuntamente previsto un numero massimo di iscritti, un termine di 60 gg per la presentazione delle richieste di iscrizione e la durata triennale dell'iscrizione.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 novembre 2016

Il Segretario, Maria Esposito